

TASSA SUI RIFIUTI 2014

SOGGETTI PASSIVI

Tutti coloro che occupano immobili a qualsiasi uso adibiti (case, negozi, studi professionali, laboratori artigiani, ecc.) sono soggetti alla tassa sui rifiuti, che dal 1 gennaio 2014 sostituisce il tributo sui rifiuti e sui servizi applicato nel 2013. Il tributo è annuale e l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione.

Le utenze si distinguono in domestiche, articolate in base al numero degli occupanti e non domestiche, articolate in base all'attività svolta.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è data, come per la Tarsu e la Tares, dalla superficie calpestabile. Si considerano, pertanto, le superfici già dichiarate o accertate ai fini Tarsu. La base imponibile è data dalla superficie dei locali, misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, il tributo è computato:

- per la superficie destinata ad abitazione, esclusa quella utilizzata per lo svolgimento dell'attività suddetta, secondo la tariffa prevista per le utenze domestiche;
- per la superficie utilizzata per l'esercizio dell'attività economica o professionale, in base alla tariffa prevista nel regolamento per la specifica attività.

Per le attività economiche devono essere denunciate tutte le superfici operative, compresi i depositi all'aperto.

SOGGETTO ATTIVO

È il Comune nel cui territorio il fabbricato insiste, che presta il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

OBBLIGHI PER I CONTRIBUENTI

Sono soggetti a obbligo di denuncia l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Si ricorda che la legge non prevede automatismi collegati alle iscrizioni anagrafiche o alle comunicazioni che le attività economiche effettuano presso altri uffici comunali.

Pertanto, i nuovi cittadini del Comune di Sestu, in seguito all'iscrizione anagrafica, sono tenuti a presentare la denuncia di iscrizione e in caso di trasferimento ad altro comune occorre procedere alla cancellazione. Analogamente, coloro che intraprendono attività economiche nel territorio comunale sono tenuti agli stessi adempimenti.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione (ad esempio, la nascita di un figlio). Viceversa, è obbligatorio dichiarare ogni circostanza che non si evince chiaramente dalle risultanze anagrafiche, come la convivenza di due o più nuclei familiari all'interno di un'unica abitazione.

Il termine previsto dal regolamento per la presentazione delle denunce di iscrizione/variazione/cessazione è il 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio/variazione/cessazione dell'occupazione o detenzione del locale.

Presso l'ufficio tributi e il sito web comunale è a disposizione la modulistica occorrente e tutte le informazioni necessarie. La dichiarazione può essere consegnata a mano all'ufficio tributi, che rilascia apposita ricevuta, spedita tramite servizio postale, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o posta elettronica allegando fotocopia del documento d'identità, PEC.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

La cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree nel corso dell'anno, dichiarata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. È onere del contribuente dimostrare il verificarsi di queste circostanze.

AGEVOLAZIONI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.

La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 30% nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo ma ricorrente, di durata non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tale condizione risulti da licenza o altro atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo è dovuto in misura del 40%.

Le riduzioni tariffarie decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro i termini per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in caso di dichiarazione fuori termini, dalla data di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Per quanto riguarda le attività economiche di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi (allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi), in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione nei termini sotto indicati. La riduzione è accordata a richiesta scritta del contribuente da presentarsi entro il 31 maggio di ogni anno, a condizione che l'interessato dimostri, allegando copia autenticata delle fatture relative allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, ovvero, mediante esibizione dei formulari di trasporto dei rifiuti, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Queste le percentuali di riduzione stabilite dal Regolamento per le diverse utenze non domestiche:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Ceramisti e lavoratori della pietra	44%
Gommisti	42%
Verniciatori e lucidatori	40%
Autocarrozzerie	38%
Falegnamerie / Autofficine per riparazione veicoli	35%
Farmacie	27%

Fabbri e carpentieri / Macellerie e Pescherie	26%
Autofficine di elettratturo / Distributori di carburante / Tipografie	20%
Commercianti e artigiani che producono imballaggi terziari	18%
Lavanderie e tintorie	15%
Studi fotografici	10%
Medici e laboratori	9%

Ulteriori agevolazioni sono previste per le abitazioni occupate da contribuenti di età superiore a settanta anni (compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente): la tariffa è ridotta del 15% a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno precedente non superi l'importo di 16.000,00 euro. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 euro per ciascun figlio disoccupato o inoccupato convivente.

La richiesta per usufruire dell'agevolazione dev'essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno su moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi ed ha effetto per l'anno in corso.

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da nuclei familiari segnalati dal Settore Servizi Sociali.

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL TRIBUTO

L'Ufficio determina l'importo dovuto nel seguente modo:

UTENZE DOMESTICHE	
Parte fissa	$\text{superficie imponibile} \times \text{tariffa} - \text{eventuali agevolazioni}$
+ Parte variabile – eventuali agevolazioni	

UTENZE NON DOMESTICHE	
Parte fissa	$\text{superficie imponibile} \times \text{tariffa} - \text{eventuali agevolazioni}$
+ Parte variabile $\text{superficie imponibile} \times \text{tariffa} - \text{eventuali agevolazioni}$	

Si ricorda che l'importo del tributo da pagare è maggiorato nella misura del 5% per il Tributo Provinciale per la protezione ambientale.

La riscossione della TARI sarà effettuata con modello F24. L'ufficio spedisce ai contribuenti l'avviso di pagamento con la determinazione del tributo complessivamente dovuto. E' previsto il pagamento in quattro rate bimestrali scadenti rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Anche per la TARI spetta la riduzione delle sanzioni per coloro che presentano la denuncia spontaneamente (senza aver ricevuto inviti dall'ufficio) entro un determinato lasso di tempo (novanta giorni ovvero un anno) dalla scadenza fissata dal regolamento (31 gennaio). In particolare:

- per coloro che presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza di legge spetta la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/10 del minimo stabilito dalla legge;
- per coloro che presentano la dichiarazione rettificativa di una denuncia infedele o incompleta entro un anno dalla presentazione, spetta la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/8 del minimo stabilito dalla legge.

L'ufficio determina il tributo dovuto con le sanzioni ridotte e gli interessi legali per ogni giorno di ritardo; il contribuente deve pagare lo stesso entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, in unica soluzione. In caso di mancato pagamento l'ufficio irrognerà le sanzioni per intero.

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% sul tributo non versato.

La sanzione per l'omessa presentazione della denuncia, anche se di variazione, varia dal 100% al 200% dell'imposta evasa con un minimo di 50,00 euro.

La sanzione per la presentazione di una denuncia infedele varia dal 50% al 100% dell'imposta evasa con un minimo di 50,00 euro.

Queste sanzioni sono ridotte a 1/3 qualora il contribuente aderisca agli accertamenti notificati dal Comune, presentando entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, la richiesta di adesione allegata all'avviso.

RICORSI

Gli avvisi di accertamento sono contestabili inviando apposita motivata richiesta di riesame in via amministrativa all'ufficio tributi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine il contribuente può impugnare gli stessi atti in via giurisdizionale, presentando ricorso ai sensi del D. Lgs. 546/92 alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, seguendo le indicazioni riportate a tale proposito nell'avviso.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il regolamento Tares e la delibera di approvazione delle tariffe.

TARI 2014

Per l'anno 2014 la TARI dovrà essere pagata in quattro rate bimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio.

Le domande per le agevolazioni previste dall'articolo 31 e per la riduzione prevista dall'articolo 18 dovranno essere presentate a pena di decadenza entro il 30 settembre 2014.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il regolamento IUC nella parte dedicata alla TARI e la delibera di approvazione delle tariffe.